



Novazzano, 2 ottobre 2012
RM 597

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Il Municipio di Novazzano, richiamati

l'art. 107 e 192 della Legge organica comunale,
l'art. 24, 25 e 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale,
l'art. 79 ed altri applicabili del Regolamento comunale

emana la seguente ordinanza.

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Novazzano, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

Art. 2 Caratteristiche

¹ La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.

² Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

Art. 3 Provvedimenti

¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

² In tale ambito, esso provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private.

³ Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti. In caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

⁴ In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire direttamente i trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

Art. 4 Raccomandazioni

Si raccomanda di:

- svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;

- svuotare settimanalmente i bidoni e chiuderli ermeticamente;
- colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
- non tenere piante acquatiche in vaso.

Art. 5 Divieti

¹ È in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante anche temporanea.

² I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano a tutti i biotopi, alle vasche/piscine con capienze superiori a 200 litri.

Art. 6 Sanzioni

¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.- a fr. 10'000.- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

² Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia convenzionata o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

³ È riservata la competenza in materia di contravvenzioni conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 7 Pubblicazione - Ricorsi

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni a partire dal 4 ottobre 2012.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(S. Bernasconi)

Il Segretario:
(E. Croci)

